COMUNE DI NUVOLENTO

Provincia di Brescia

Regolamento comunale

per la disciplina dal lato tecnico dell'assimilazione per qualità e per quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento ai sensi dell'art. 21 comma secondo lett. G) del D.Lgs. 22 del 5.02.1997.

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 48 in data 28.11.2002

Il Sindaco Pietro Pagliardi Il Segretario Comunale Dott. Cherubini Giuseppe

Art. 1- Assimilazione per qualità e quantità.

1. Si considerano assimilati i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, che abbiano entrambe le seguenti caratteristiche qualitative e quantitative:

a) caratteristiche qualitative:

- Imballaggi in genere (di carta, plastica, legno, metallo e simili) esclusi quelli provenienti dalla lavorazione del carbone;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- Sacchi di carta o plastica, fogli di carta plastica e cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiata quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e similpelle;
- Gomma e caucciù(polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, escluse camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma art. 2 D.P.R. 915/1982;
- Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali o simili;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti o rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati,
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere di produzioni alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad es. scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati e comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi;
- Supporti per l'informatica.
- Sono escluse parti di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili anche per le parti messe in sicurezza ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. n. 22/1997.

b) caratteristiche quantitative:

provenienti da attività industriali e artigianali:

superficie fino a 1000 mq quantità inferiori o pari a 10 quintali annui superficie oltre 1000 mq. Quantità inferiore o pari a 15 quintali annui altre attività: nessun limite quantitativo.

2. Nel caso in cui vengano conferiti al servizio pubblico, in violazione del presente regolamento, quantità di rifiuti, assimilabili per qualità, superiori a quelle previste al punto b), il Comune potrà interrompere immediatamente il servizio all'utente e il produttore dei rifiuti sarà in ogni caso tenuto ad indennizzare il Comune delle maggiori spese sostenute per lo smaltimento dei rifiuti fino a tale data. Tale maggiore spesa è calcolata sul costo sostenuto dal Comune, per il servizio di smaltimento rifiuti

Art. 2. Imballaggi terziario e secondari.

- 1) E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
- 2) Gli eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, negli appositi contenitori dislocati presso l'isola ecologica.
- 3) Si applicano comunque le norme transitorie previste dal D.Lgs. n. 22/1997.

Art. 3. Modalità di raccolta dei rifiuti assimilati.

- 1) In ogni caso, i produttori di rifiuti assimilati sono tenuti al conferimento dei rifiuti in modo differenziato nei contenitori appositamente situati presso l'isola ecologica.
- 2) I rifiuti assimilati ai sensi dell'art. 1, sono conferiti presso l'isola ecologica negli orari di apertura della stessa.

Art. 4. Convenzioni

I produttori di rifiuti non assimilabili per quantità e qualità ai sensi dell'art. 1 potranno stipulare apposita convenzione con il Comune per lo smaltimento tramite il servizio gestito dal Comune.

Art. 5. Entrata in vigore.

Il presente regolamento, una volta divenuto esecutivo ai sensi dell'art 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267 è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, entrando in vigore dal 1 gennaio successivo a quello di approvazione.